



CITTA' DI FARA IN SABINA

Provincia di Rieti

***REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI***



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'
- ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO
- ART. 5 – CLASSIFICAZIONE
- ART. 6 – MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 7 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI MEDIANTE CONCESSIONE
- ART. 8 – CRITERI
- ART. 9 – PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 10 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE
- ART. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 13 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
- ART. 14 – MODALITA' DI UTILIZZO
- ART. 15 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI
- ART. 16 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO
- ART. 17 – RINUNCIA
- ART. 18 – SOSPENSIONE
- ART. 19 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 – AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMPIANTI SPORTIVI PER
MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
- ART. 21 – AGIBILITA' IMPIANTI PUBBLICO SPETTACOLO
- ART. 22 – DETERMINAZIONE TARIFFE
- ART. 23 – MODALITA' DI PAGAMENTO

TITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- Per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- Per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- Per corrispettivo, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- Per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Concessionario dell'impianto.
- Per canone il corrispettivo che il gestore o concessionario corrisponde all'Amministrazione

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è aperto a tutti i cittadini e viene garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive, enti di promozione e federazioni sportive.

Con gli affidamenti viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;
- concorrere in modo determinate alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti cittadini, compresi quelli annessi agli istituti scolastici:

1. Campo da calcio "Amerigo Di Tommaso" – Passo Corese;
2. Pista d'Atletica - "Aldo D'Amata" (entro campo da calcio A. Di Tommaso)
3. Campo da calcio "Elio Valzecchi" - Talocci

4. Campo da calcio – “Fabrizio De Santis” - Canneto;
5. Campo da calcio “Giovanni XXIII” - Borgo Quinzio;
6. Campo polivalente di Passo Corese;
7. Campo polivalente di Prime Case;
8. Campo polivalente di Corese Terra;
9. Palestra Scuola media “Orazio” – Passo Corese;
10. Palestra Scuola elementare “Martina Marinangeli” – Talocci
11. Bocciodromo – Passo Corese;
12. Tensostruttura – Passo Corese;

ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, motorio - ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione delle scuole e degli organismi che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- a. L’attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- b. L’attività sportiva per le scuole primarie, secondarie, superiori;
- c. L’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- d. L’attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- e. L’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE

Gli impianti sportivi vengono distinti in impianti a rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica e sono contraddistinti secondo le seguenti definizioni:

- f. Sono classificati come impianti sportivi **a rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un’effettiva potenzialità di reddito.
- g. Sono classificati come impianti sportivi **privi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione.

TITOLO II°

Gestione Impianti Sportivi

ART. 6 – MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Gli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica possono essere gestiti nelle forme previste dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995 n. 549 e dal D.LGS. 28 febbraio 2021 N. 38 attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, in accordo con il D.Lgs. 50/2016.

- Gli impianti privi di rilevanza economica sono affidati in gestione in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, avvalendosi delle specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. 50/2016 in coordinamento con il contenuto applicabile dell'art. 90 della legge n. 289/2002;
- **Le palestre annesse agli Istituti scolastici**, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, sono posti a disposizione di *società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche* aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. L'utilizzo e l'affidamento in uso delle palestre scolastiche, in orario extrascolastico, deve essere richiesto direttamente al Comune che provvederà a redigere un prospetto annuale dell'uso ed a trasmetterlo all'Istituzione scolastica.

Affidamento diretto

L'Amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. Quando sul territorio comunale sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b. Quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c. Quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali, ricreative e non agonistiche riferibili al territorio dove sono ubicate;
- d. In caso di affidamento a una Federazione Sportiva Nazionale in forza della valenza pubblicistica dell'attività gestionale;
- e. In caso di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati e nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e quando l'attività sportiva abbia un calendario inferiore a 6 mesi;
- f. In caso di delocalizzazione di strutture chiuse in ristrutturazione, allo stesso gestore e con le stesse modalità convenzionali, se ed in quanto congrue;
- g. Gruppi sportivi delle forze armate;

ART. 7 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA MEDIANTE CONCESSIONE

La gestione di impianti sportivi e dei servizi connessi, può essere concessa alle Associazioni o Società Sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al C.O.N.I., agli Enti di Promozione Sportiva, ed a operatori economici ai sensi della Delibera n.1300 del 14 dicembre 2016 dell'ANAC.

Ai fini dell'affidamento in concessione ad associazioni o società sportive, il Comune verifica che lo Statuto o l'Atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- Democraticità della rappresentanza societaria
- Elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- Obbligo di redazione del Bilancio o Rendiconto economico – finanziario e relativo previsionale.

L'affidamento in concessione non può essere disposto nei confronti di concessionari che abbiano liti pendenti nei confronti del Comune di Fara in Sabina, per controversie di natura civile o amministrativa; non può essere disposto altresì nei confronti delle Associazioni o Società che abbiano, nei confronti del Comune, debiti liquidi ed esigibili. Si può in ogni caso procedere all'affidamento in concessione qualora, in presenza di debiti liquidi ed esigibili, sia stato sottoscritto tra i soggetti sportivi ed il Comune, un piano di rateizzazione approvato dal Comune le cui scadenze siano state, fino al momento dell'assegnazione, interamente rispettate.

La convenzione per la gestione degli impianti attraverso l'istituto della concessione prevede:

- Durata della concessione.
- Obblighi a carico del concessionario derivanti dalla convenzione.
- Realizzazione di interventi migliorativi dell'impianto sportivo previsti secondo le risultanze di apposita perizia tecnica a cura dell'ufficio tecnico comunale ed allegata al piano economico finanziario per il periodo di durata della concessione, qualora previsti nel bando;
- Stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che possano derivare dall'espletamento dei servizi oggetto della convenzione.
- Prescrizioni per il rispetto delle norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare del disposto dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 (così come modificato dal D.M. 06.06.2005), del D.M. 10.03.1998 (prevenzione incendi nei luoghi di lavoro) e D.Lgs 09.04.2008 n .81 e s.m.i. con redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), del Piano di gestione emergenze, nei casi previsti e di ogni altro adempimento relativo ai disposti di cui a Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
- Eventuali clausole di fruibilità da parte delle scuole.
- Eventuale istituzione di punti di vendita o punti di ristoro;
- Possibilità di esposizione di messaggi pubblicitari all'interno degli impianti;
- Pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 66, L. 549/95.
- Incasso delle tariffe, stabilite dall'Amministrazione comunale, da parte del Concessionario.
- Obbligo per il concessionario di rispettare il calendario/modalità di utilizzazione stabilito dal Comune che comprenderà le necessità d'uso di tutte le associazioni sportive locali. Ciò al fine di garantire l'effettivo uso pubblico degli impianti e consentire un'equa, razionale e coordinata ripartizione degli spazi disponibili tra tutte le associazioni richiedenti. Il concessionario potrà autonomamente concedere l'uso degli impianti ad altre associazioni fermo restando il rispetto del programma anzidetto.

- Riserva per attività sportive e sociali, ricreative e culturali promosse dall'Amministrazione; criteri di scelta del concessionario correlati a esigenze di sviluppo e aggregazione locale, in particolar modo con riferimento alle fasce e tipologia di utenza a maggior rischio di inclusione e con riferimento a una gestione la più possibile integrata degli impianti;
- Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
- Altri oneri gestionali a carico del concessionario in qualità di custode, nonché per vigilanza e pulizia degli impianti.
- Eventuale corrispettivo economico a favore del concessionario.
- Obbligo del concessionario di presentare il rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.
- Cessazione della concessione per rinuncia, decadenza, revoca o risoluzione.
- Inserimento di clausole e condizioni particolari riferite alla specificità dell'impianto oggetto della concessione.
- Eventuali penalità.
- Eventuale fideiussione oppure deposito cauzionale.

Il canone di concessione annuo, ai sensi dell'art. 3 comma 66 Legge 549/95, è determinato dal competente servizio comunale sulla base del valore stimato della concessione, come previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, ed approvato dalla Giunta comunale. La stima del valore della concessione tiene conto delle componenti economiche passive ed attive della gestione, rapportate a:

- a. Caratteristiche e tipologia dell'impianto sportivo;
- b. tipologia di attività svolta all'interno dell'impianto o servizi complementari presenti all'interno dell'impianto;
- c. ubicazione e accessibilità;
- d. potenziale volume di affari o storico gestionale e i relativi costi di esercizio;
- e. stato manutentivo degli impianti;
- f. tariffe da applicare;
- g. bacino d'utenza.

ART. 8 – CRITERI

Ferma restando la preferenza per associazioni sportive e società sportive con necessità dunque di coinvolgimento preferenziale nelle procedure, i criteri per l'individuazione del concessionario potranno fare riferimento (oltre, con valenza minima, al canone di concessione) a:

A) Progetto relativo allo svolgimento dell'attività sportiva mediante utilizzo diretto dell'impianto oggetto della concessione

Il concorrente dovrà presentare un programma descrittivo di tutte le attività sportive che verranno realizzate e degli annessi spogliatoi con il principale obiettivo del pieno utilizzo della struttura. Il programma dovrà chiaramente e dettagliatamente indicare tutte le attività sportive, manifestazioni ed altre attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce di utenza (scolastica, agonistica, promozionale, libera, sociale, diversamente abili) ed alle diverse età degli utenti (bambini, ragazzi, adulti, anziani).

Si riterranno più adeguati i progetti che:

- propongano un ideale utilizzo complessivo degli spazi sportivi rispetto alle potenzialità e ai servizi di cui è dotata la struttura sportiva;

- propongano l'ampliamento delle attuali attività sportive con l'inserimento di nuove attività o discipline differenti da quelle attualmente già praticate da integrarsi con le infrastrutture esistenti nell'impianto;
- propongano la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali ed extra sportive di rilevanza sociale e promozionale;
- maggiormente consentano di stimare e valorizzare la struttura organizzativa proposta che dovrà assicurare il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard qualitativi del servizio.
- espongano un livello di dettaglio, di chiarezza espositiva e di esaustività delle trattazioni.

B) Radicamento sul territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Potranno essere valorizzati:

- radicamento sul territorio: consistenza associativa (numero tesserati) e organizzativa (numero soci), valore storico-sportivo (risultati di rilievo ottenuti);

C) Progetto relativo allo svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare

Il concorrente dovrà presentare un dettagliato programma di tutte le attività sportive, ludico- ricreative e promozionali destinate alle fasce di utenza giovanile e scolastica che verranno realizzate.

Si riterranno più adeguati i progetti che:

- propongano azioni finalizzate ad incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva tra le fasce di utenza giovanile e scolastica, anche mediante forme di collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e l'organizzazione di eventi;
- espongano un livello di dettaglio, di chiarezza espositiva e di esaustività delle trattazioni.

D) Programma di promozione sportiva e integrazione delle categorie socialmente svantaggiate (diversamente abili, anziani, ecc.) con riferimento espresso alle interrelazioni con le realtà in ambito comunale operanti istituzionalmente in tali contesti (Case di riposo, strutture diurne per disabili, collaborazioni con associazioni non profit finalizzate all'integrazione di utenti disabili e/o svantaggiati, ecc.).

E) Meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio (parametri oggettivamente misurabili).

F) Esperienza nelle attività sociali coerenti con quelle previste nell'impianto messo a gara (anni di anzianità nella gestione di corsi e organizzazione di manifestazioni attinenti le discipline praticate nell'impianto messo a gara).

G) Risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale e/o internazionale dai propri tesserati e/o affiliati.

H) Realizzazione di interventi migliorativi dell'impianto sportivo (se previsto nel bando): secondo le risultanze di apposita perizia tecnica ed allegata al piano economico finanziario, per il periodo di durata della concessione, che sarà oggetto di valutazione.

ART. 9 – PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'articolo 90 comma 25 della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto applicabile, ai sensi del Dlgs n.50/2016 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. L'avviso, contenente le indicazioni per la valutazione delle segnalazioni di interesse per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, deve essere obbligatoriamente pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Fara in Sabina per un periodo non inferiore a giorni quindici.

ART. 10 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, dai bandi e dagli avvisi selettivi sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:

- a. utilizzo dell'impianto per finalità o destinazione d'uso dei singoli spazi sportivi diversi da quelle stabiliti nel provvedimento di concessione per un periodo di tempo significativo e comunque precisato nella convenzione;
- b. realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte degli Uffici che gestiscono il contratto;
- c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione previste;
- d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;
- e. mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;

ART. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita con atto di giunta. Può essere rinnovata ai sensi della legislazione vigente, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La durata della concessione può essere rideterminata qualora l'Ente o l'Associazione intenda partecipare ai bandi regionali per la concessione di contributi relativi all'impiantistica sportiva e qualora la Regione Lazio richieda come requisito per la concessione dei predetti contributi, la piena disponibilità dell'immobile per un periodo di anni prestabilito.

La Convenzione potrà prevedere un'automatica riduzione del periodo di gestione qualora non vengano ottenuti i finanziamenti richiesti.

La durata della concessione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per interventi strutturali approvati e/o richiesti dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale può concedere contributi tramite una convenzione da sottoscrivere tra le parti.

TITOLO III°

Uso degli impianti sportivi

ART. 12 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi sono dati in uso per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle società sportive o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

ART. 13– MODALITA' DI ASSEGNAZIONE.

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti gestiti direttamente dal Comune sono tenuti a presentare all'inizio di ogni stagione sportiva, domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione il seguente ordine di priorità:

- a. società che abbiano sede ed operino nel territorio del Comune di Fara in Sabina;
- b. società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- c. organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e provinciale riservate ad atleti nei settori giovanili;
- d. società che abbiano nel proprio Staff Tecnico almeno un tesserato in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- e. società che abbiano al loro interno sezioni associate alla Federazione Sport per disabili

L'ufficio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento redige un piano di utilizzo degli impianti rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le Società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle Società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le Società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Di norma le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

ART. 14 – MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta stabiliti e comunicati, devono essere rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi in uso è tassativamente vietato:

- a. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- b. usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;

- c. utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- d. detenere le chiavi di accesso dell'impianto, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- e. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- f. utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- g. svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
- h. L'utilizzo deve rispettare le disposizioni di sicurezza e il puntuale rispetto della normativa sanitaria di prevenzione covid-19 comprensiva del rispetto di tutte le limitazioni in vigore alla data dello svolgimento delle attività sportive.

ART. 15 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato. La domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative Convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso, affinché siano agevolmente consultabili dal pubblico.

ART. 16 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO

L'autorizzazione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'autorizzazione all'uso equivale a fruizione dell'impianto e comporta in ogni caso la corresponsione, da parte dell'utente, della tariffa stabilita fino a quando non venga comunicata la rinuncia a fruire del bene.

ART. 17 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase secondo l'ordine di presentazione delle domande.

ART. 18 – SOSPENSIONE

Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo, quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del servizio competente.

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale interessata provvede con tempestività, compatibilmente con la necessità e l'urgenza causa della sospensione, a dare comunicazione agli utenti. Nelle suddette ipotesi rimane sospeso anche il pagamento della tariffa da parte dell'utente.

ART. 19 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

A seguito di gravi ed accertate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 14 nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, l'utente sarà dichiarato decaduto dall'autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 20 – AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

L'uso di impianti sportivi può essere autorizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata. Le eventuali tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extra sportive sono stabilite con atto di Giunta Comunale.

ART. 21 – AGIBILITA' PUBBLICO SPETTACOLO

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, si intende accordato nel rispetto dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza preposti. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'uso dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. In caso di violazione delle prescrizioni imposte, il Comune si riserva la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti.

TITOLO IV°

Tariffe

ART. 22 – DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo.

Le tariffe possono essere:

- a. orarie;
- b. a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

ART. 23 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo autorizzate.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di decadenza immediata dell'autorizzazione in uso. Per gli impianti sportivi gestiti da terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore, negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura o ricevuta da parte del Comune o dell'Ente di promozione o Associazione che gestisce gli impianti.

Gli utenti in orario extrascolastico delle palestre scolastiche pagano al Comune di Fara in Sabina, proprietario degli impianti, la tariffa da esso stabilita.

Gli Enti o le Associazioni che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.